

Orientamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di stato di adottabilità.

1. Il Concetto di stato di abbandono in generale. Si tratta di un concetto complesso, il cui nucleo essenziale è rappresentato da una carenza di cure e assistenza non transitoria e di livello tale da compromettere uno sviluppo normale del minore.

Cass. Sez. I, Sentenza 12/05/2006 n. 11019 (Rv. 591653)
Presidente: Luccioli MG. Estensore: Bonomo M.

In tema di adozione, l'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo sostituito dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) sancisce il diritto del minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia naturale, e mira a rendere effettivo questo diritto attraverso la predisposizione di interventi solidaristici di sostegno in caso di difficoltà della famiglia di origine, onde rimuovere le cause, di ordine economico o sociale, che possano precludere, in essa, una crescita serena del bambino. In questo contesto - di valorizzazione e di recupero, finché possibile, del legame di sangue, ed anche dei vincoli, come quelli con i nonni, che affondano le loro radici nella tradizione familiare, la quale trova il suo riconoscimento nella Costituzione (art. 29) - si rende necessario un particolare rigore, da parte del giudice del merito, nella valutazione della situazione di abbandono del minore quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, ad essa potendosi ricorrere solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti (ed a prescindere dalla imputabilità a costoro di detta situazione), tale da pregiudicare, in modo grave e non transeunte, lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico del minore stesso, e sempre che detta situazione sia accertata in concreto sulla base di riscontri obiettivi, non potendo la verifica dello stato di abbandono del minore essere rimessa ad una valutazione astratta, compiuta "ex ante", alla stregua di un giudizio prognostico fondato su indizi privi di valenza assoluta. (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva respinto l'appello della nonna materna di una minore nei confronti del rigetto della opposizione al decreto che aveva dichiarato lo stato di adottabilità della minore stessa, ritenendo l'appellante inadeguata al compito di allevare la bambina, che, qualora affidata a lei, secondo la valutazione del giudice di secondo grado - fondata su di una serie di elementi - si sarebbe trovata in un ambiente destabilizzante per il suo equilibrio).

2. Tenuto conto che la L. 184/83, modif. L. 149/01 sancisce in modo molto chiaro il diritto del minore a crescere nella propria famiglia, i servizi debbono in primo luogo attuare **interventi a sostegno** di tale nucleo.

Cass. Sez. I, Sentenza del 28/06/2006 n. 15011 (Rv. 589907)
Presidente: Luccioli MG. Estensore: Giusti A.

L'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia un carattere prioritario, di talché nelle situazioni di difficoltà e di emarginazione della famiglia di origine, il recupero di questa, considerata come ambiente naturale, costituisce il mezzo preferenziale per garantire la crescita del bambino, ed impone ai Servizi sociali di non limitarsi a registrare passivamente le insufficienze della situazione in atto, ma di costruire, con gli opportuni strumenti di aiuto e di sostegno, nella famiglia del sangue, relazioni umane significative ed idonee al benessere del bambino. La richiamata valorizzazione del legame naturale - e, insieme, la logica di gradualità e di sussidiarietà degli interventi che ispira la legge novellata, in una prospettiva che assegna all'istituto dell'adozione il carattere di estremo rimedio - rende necessario un particolare rigore nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, che non può discendere da un mero apprezzamento circa la inidoneità dei genitori del minore cui non si accompagni l'ulteriore, positivo accertamento che tale inidoneità abbia provocato, o possa provocare, danni gravi ed irreversibili alla equilibrata crescita dell'interessato. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato lo stato di abbandono in un caso nel quale era stato accertato, all'esito di una rigorosa analisi istruttoria, che i genitori, dai quali erano già stati allontanati i primi quattro figli, vivevano in una situazione di assoluto degrado e si erano dimostrati assolutamente carenti sul piano psicologico e pedagogico, e quindi incapaci, pur con il sostegno dei Servizi, di offrire quel minimo di cure e di attenzioni indispensabile per non compromettere in modo grave e permanente lo sviluppo psicofisico del minore).

3. L'abbandono nei casi in cui i **genitori presentano una patologia**. L'accertamento di una patologia (disturbo mentale, tossicodipendenza o altre forme di patologia) non è di per sé sufficiente, dovendosi valutare gli effetti di essa rispetto al compito di crescita e educazione dei figli, nonché le possibili ricadute sul loro normale sviluppo.

Cass. Sez. I, Sentenza del 12/04/2006 n. 8527 (Rv. 588171)
Presidente: Luccioli MG. Estensore: Panzani L.

Perché si realizzi lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità di un minore, devono risultare, all'esito di un rigoroso accertamento, carenze materiali ed affettive di tale rilevanza da integrare, di per sé, una situazione di pregiudizio per il minore, tenuto anche conto dell'esigenza primaria che questi cresca nella famiglia di origine, esigenza che non può essere sacrificata per la semplice inadeguatezza dell'assistenza o degli atteggiamenti psicologici e/o educativi dei genitori, con la conseguenza che, ai fini della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali dei genitori, anche a carattere permanente, essendo in ogni caso necessario accertare se, in ragione di tali patologie, il genitore sia realmente inidoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie

responsabilità e ad offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per un'equilibrata e sana crescita psico-fisica. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito, il quale, nel dichiarare lo stato di abbandono, aveva accertato, per un verso, che il disagio ambientale subito dal minore gli aveva procurato danni verosimilmente irreversibili, tanto che egli, presentando tutte le caratteristiche del bambino istituzionalizzato, si dimostrava incapace di instaurare rapporti significativi con l'adulto, non avendo mai avuto un rapporto con la madre; per l'altro verso, che anche la prognosi per il futuro era negativa, perché entrambi i genitori presentavano patologie che richiedevano terapie di lunga durata e di esito incerto).

4. La prognosi circa la recuperabilità del ruolo genitoriale deve essere effettuata attenendosi a criteri certi e realistici: i trattamenti eventualmente intrapresi debbono dar luogo ad una prognosi di riuscita, in tempi compatibili con le esigenze del minore.

Cass. Sez. I, Sentenza 28.10.2005 n. 21100

Presidente: Vitrone U. Estensore: Graziadei G.

Il terzo motivo del ricorso, con la deduzione d'inosservanza dell'art. 15 della legge n. 184 del 1983, è rivolto a sostenere l'assenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato d'adottabilità, sul rilievo che A. non è mai rimasto privo di assistenza morale e materiale, che una sua condizione di abbandono non era ravvisabile per mere inadeguatezze o limitazioni della madre, e che in ogni caso non poteva essere trascurata l'ampia disponibilità della stessa madre e della nonna per un miglioramento della situazione.

Il motivo è infondato.

La ricorrente muove da corrette premesse, circa la non decisività ai fini in esame di semplici carenze caratteriali dei genitori e circa l'influenza dei loro atteggiamenti in atto e dei loro progetti per il futuro, ma non tiene conto che si va al di là della mera insufficienza dell'apporto dei genitori stessi, quando i loro contegni compromettano o determinino grave pericolo di compromissione per la salute e le possibilità di armonico sviluppo fisico e psichico del minore, e che inoltre quei successivi atteggiamenti e progetti devono essere, oltre che seri, oggettivamente idonei al recupero della situazione. A detti criteri si è attenuta la Corte d'appello, la quale ha confermato la dichiarazione d'adottabilità in esito all'accertamento che A. aveva ricevuto grave nocimento dalla convivenza fino all'età di quattro anni con la madre.

5. La giurisprudenza si è occupata anche dei rapporti tra **affidamento familiare** e dichiarazione dello stato di adottabilità, misure fondate su presupposti differenti.

Cass. Sez. I, Sentenza del 09/06/2005 n. 12168 (Rv. 584083)

Presidente: Saggio A. Estensore: Giuliani P.

In tema di adozione di minore, la situazione che giustifica l'affidamento eterofamiliare, a norma degli artt. 2 e segg. della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituiti dai corrispondenti articoli della legge 28 marzo 2001, n. 149, e

quella che conduce alla pronuncia di adottabilità si differenziano, in quanto la mancanza di "un ambiente familiare idoneo" è considerata, nel primo caso, temporanea e superabile con il detto affidamento, mentre, nel secondo caso, si ritiene che essa sia insuperabile e che non vi si possa ovviare se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità. Ne consegue che legittimamente il giudice del merito, accertata l'insufficienza dell'assistenza morale e materiale dei genitori, non dipendente da causa di forza maggiore di carattere transitorio, dichiara il minore in stato di adottabilità, ove pure, per il passato, in analoga situazione, si sia provveduto con l'affidamento etero-familiare - che si sia rivelato inadatto a risolvere la condizione del minore -, il quale, di per sé, non è di impedimento alla dichiarazione anzidetta, in forza dell'espressa previsione dell'art. 8, secondo comma, della citata legge n. 184 del 1983 (non sostanzialmente modificato dall'art. 8 della legge n. 149 del 2001), atteso che anche la bontà dell'inserimento del minore presso gli affidatari, se, per un verso, è influente ai fini della successiva trasformazione dell'affidamento provvisorio in affidamento definitivo, non lo è affatto, per altro verso, ai fini del riscontro della sussistenza dello stato di abbandono.

6. La valutazione della **disponibilità dei parenti** che presentano istanza di affidamento del minore: condizione fondamentale per poter prendere in considerazione tale disponibilità è che tra i parenti e il minore esistano "**rapporti significativi**" (si vedano gli artt. 12 e 15 L. 184/83, modif. L. 149/01).

Cass. Sez. I, Sentenza del 10/08/2006 n. 18113 (Rv. 591546)
Presidente: Luccioli MG. Estensore: Giuliani P.

Il principio ispiratore della disciplina dell'adozione, secondo cui il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine, incontra i suoi limiti là dove questa non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, né di assicurare l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, con conseguente configurabilità dello stato di abbandono, il quale non viene meno per il solo fatto che al minore siano prestate le cure materiali essenziali da parte dei genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado, risultando necessario, in tal caso, accertare che l'ambiente domestico sia in grado di garantire un equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità del minore, senza che, in particolare, la valutazione di idoneità dei medesimi parenti alla di lui assistenza possa prescindere dalla considerazione della pregressa condotta degli uni in relazione all'altro, come evidenziato dall'art. 12 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che espressamente richiede il mantenimento di rapporti significativi con il minore. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva dichiarato lo stato di adottabilità in un caso in cui il padre - ristretto in carcere - e la madre naturali della bambina erano stati giudicati gravemente ed irrimediabilmente inadeguati alla funzione genitoriale e i nonni materni, attraverso la loro presa di posizione "espulsiva" nei confronti della figlia, avevano trascurato l'esistenza della bambina, e quindi non avevano instaurato con la stessa alcun rapporto significativo, tenendo un comportamento rinunciatario e remissivo).

Cass. Sez. I, Sentenza del 9.7.2004 n. 12662
Presidente: Olla G. , Estensore: Giancola M.C.

La sentenza impugnata nel confermare lo stato di adottabilità della minore, sul presupposto della persistenza della sua situazione di abbandono, nonostante la sopravvenuta disponibilità all'assistenza morale e materiale manifestata dagli zii materni, appare avere pienamente rispettato ed applicato le regole di diritto ed i principi affermati da questa Suprema Corte, in base ai quali in primo luogo (tra le altre, Cass. Sez. I, 28/03/2002 n. 4503) « Il principio ispiratore della disciplina dell'adozione dei minori, secondo il quale il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine, incontra i suoi limiti laddove questa non sia in grado di prestare - in via non transitoria - le cure necessarie, né di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, la quale viene, pertanto, a trovarsi in stato di abbandono. Questo non viene meno per il solo fatto che al minore vengano prestate le cure materiali essenziali da parte dei genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado, essendo necessario, in tal caso accertare che l'ambiente familiare sia in grado di garantire un equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità del minore». D'altra parte la valutazione di idoneità o meno dei parenti all'assistenza del minore non può prescindere dalla valutazione anche della pregressa condotta dei primi in rapporto al minore stesso, come anche evidenziato dall'art. 12 della legge 184 del 1983, che espressamente richiede il mantenimento di rapporti parentali significativi. Nella specie il giudice di merito, presa in considerazione anche, ma correttamente non solo, la disponibilità della zia materna e del rispettivo coniuge, peraltro solo sopravvenuta e, quindi, per tale aspetto negativamente apprezzata nello specifico contesto anche di acquisita consapevolezza da parte dei parenti della condizione della minore, ha ritenuto che le peculiarità dei caratteri e delle personalità dei coniugi P. - P., ormai evidentemente strutturate e, quindi, non riconducibili a situazioni contingenti e, comunque, superabili in tempi accettabili, fossero gravemente inadeguate rispetto alla situazione di fatto della nipote ed alle specifiche esigenze della stessa di sano ed equilibrato sviluppo psicofisico.

7. La **disponibilità all'accoglienza** dei parenti deve essere inoltre credibile (desumibile da comportamenti concreti, al di là di intenzioni o propositi generici) e idoneo ad ovviare allo stato di abbandono, nel senso di poter, se del caso, proteggere il minore dai comportamenti pregiudizievoli dei genitori.

Cass. Sez I, Sentenza del 8.8.2002 n. 11993
Presidente: Olla G. Estensore: Luccioli M.G.

Secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte per "rapporti significativi " vanno intesi quei rapporti idonei a denotare un legame affettivo forte e duraturo, che trovi espressione in manifestazioni di interesse e di assistenza effettiva, nonché ad esprimere la potenziale disponibilità ed attitudine dei parenti in discorso a sopperire alle carenze dei genitori. Si è al riguardo precisato che detti rapporti devono essere attuali, attesa da un lato l'inequivoca indicazione espressa dalla norma con la formula "abbiano

mantenuto", considerata d'altro lato la richiamata ragione del coinvolgimento di tale categoria di persone. Essi inoltre devono essere connotati da reciprocità, essendo evidente che le relazioni psicologiche ed affettive in cui si sostanziano non possono non coinvolgere la sfera psicologica ed affettiva del minore, ed anzi imponendo il criterio fondamentale dell'interesse del minore una adeguata valutazione dei rapporti stessi nella prospettiva del bambino.

Ciò vale a dire che l'individuazione dei parenti che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore va effettuata in termini di attualità, e quindi prescindendo da relazioni pregresse e successivamente interrottesi, e con riferimento a quei legami affettivi che si profilino intensi e perduranti nel tempo, con caratteri di reciprocità e con manifestazioni di interesse, coinvolgimento ed assistenza concreta, adatte ad esprimere non solo o non tanto la disponibilità e capacità dei parenti stessi di sopperire all'assenza o alle carenze dei genitori, ma la loro idoneità a sviluppare un rapporto già in atto in un ruolo più forte e coinvolgente sul piano della cura, dell'educazione e degli affetti.

La sentenza impugnata ha ravvisato la significatività del rapporto tra la R. e la minore sulla base di contatti risalenti ai primi anni di vita della bambina, riguardanti il periodo in cui ella viveva con i genitori in Germania e dei quali verosimilmente non conserva più alcun ricordo, e successivamente, dopo il suo rientro in Italia, di sporadiche visite e manifestazioni di interessamento, attraverso il telefono, circa la sua crescita, nonché, dopo l'inizio della procedura per l'adottabilità, del proposito dichiarato al giudice delegato all'istruttoria di prendersi cura della nipote, ed infine delle iniziative assunte in sede processuale attraverso l'opposizione al decreto di adottabilità, la proposizione dell'appello avverso la sentenza del primo giudice e la presentazione al Collegio per ribadire il proprio intendimento.

La Corte territoriale ha così recepito una nozione di " rapporti significativi" svincolata dal dato fattuale ed ancorata piuttosto a propositi ed intendimenti, valorizzando un atteggiamento psicologico che non ha trovato sbocco in alcun rapporto concreto ed attuale.

Cass. Sez. I, Sentenza 17.6.1998 n. 6035

Presidente: Corda M. Estensore: Graziadei G.

Quando il minore, nel rapporto con il genitore, non solo riceva prestazioni qualitativamente e quantitativamente insufficienti rispetto alle proprie irrinunciabili necessità psichiche e fisiche, ma subisca anche una condizione di pericolo, per la rilevante probabilità che il comportamento del genitore medesimo comprometta le sue possibilità di sviluppo sano ed equilibrato, l'esclusione dello stato d'abbandono, secondo le previsioni degli artt. 8 e 15 della legge n. 184 del 1983, non può discendere dalla mera presenza di un parente pronto ad offrire un contributo di tipo complementare ed integrativo, come invece nel caso di semplici lacune od inadeguatezze del genitore.

Nella delineata ipotesi, infatti, la scelta del mantenimento nell'ambito della famiglia "di sangue", secondo il criterio correttamente indicato dalla ricorrenti come prioritario per la difesa dell'interesse del minore, postula il reperimento di un parente, oltre che disposto ed in grado di erogare affetto e sostentamento, anche atto a dare un apporto più forte e consistente, per eliminare quella situazione a rischio ovvero

per creare protezione da essa, cioè idoneo a rimuovere o neutralizzare i contegni del genitore. In esito ad una penetrante e coordinata analisi dei numerosi elementi acquisiti nel corso del procedimento, la Corte d'appello ha espresso un argomentato convincimento circa la riconducibilità della fattispecie nella suddetta ipotesi. La dichiarazione dello stato d'adottabilità, in relazione alle circostanze fattuali acclamate, si conforma quindi ai menzionati principi, in quanto basata sul riscontro sia della negatività dei contegni della madre, implicanti una prognosi di radicale compromissione delle esigenze del minore nell'eventualità di un suo stabile inserimento o reinserimento nel relativo ambiente di vita, sia dell'incapacità della nonna (ancorché affettuosamente e lodevolmente disponibile) ad assumere funzioni sostitutive piene, svolgendo una supplenza integrale e protettiva.